

N. 00966/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 424 del 2013, proposto da:

-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Sacchetto e Massimo Dragone, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, corso del Popolo, 67/57;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Ministero dell'Economia, non costituitosi in giudizio;

per l'accertamento

del silenzio - inadempimento della P.A. e il conseguente obbligo di stipulare la transazione alle condizioni espresse nella normativa sulle transazioni, come definite nel "decreto moduli".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha contratto una -OMISSIS-ed ha chiesto ed ottenuto l'indennizzo una tantum avente carattere assistenziale previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ha promosso una causa civile, tutt'ora pendente.

Il ricorrente espone altresì di aver presentato il 19 luglio 2012 un'istanza finalizzata alla stipula di transazioni con i soggetti che hanno promosso azioni civili di risarcimento anteriormente al 1 gennaio 2008, previste dall'art. 33 della legge 29 novembre 2007, e dall'art. 2, commi 361 e 362 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore dei soggetti -OMISSIS-

Il Ministero non ha dato alcun riscontro all'istanza.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, la condanna alla stipula della transazione, che viene qualificata come esercizio di attività vincolata, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al

risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nella definizione del procedimento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione e concludendo per la reiezione del ricorso.

In sede di trattazione orale, con dichiarazione resa a verbale, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nel ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.

Il Collegio, contrariamente a quanto eccepisce l'Amministrazione, ritiene che il ricorso non abbia ad oggetto solamente la soddisfazione di una pretesa di natura meramente privatistica tale da escludere l'applicabilità della legge 7 agosto 1990 n. 241, e tale da escludere quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, come è già stato precisato in giurisprudenza (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 380; Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2011, n. 6244; Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 17 febbraio 2012, n. 1682), la normativa legislativa e regolamentare che disciplina la fattispecie, ha una struttura non compatibile con una ricostruzione in termini di pura attività privatistica, atteso che è intervenuto un decreto attuativo ministeriale che regola il potere di transazione, facendo risaltare profili attratti alla sfera pubblicistica, esistono dei criteri di priorità nella stipulazione delle transazioni fondata su elementi obiettivi e, a parità di gravità dell'infermità, la preferenza è accordata ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), previsione quest'ultima non compatibile con una ricostruzione della

fattispecie in termini privatistici di estrinsecazione del principio di libertà contrattuale.

Una tale procedimentalizzazione del potere (ulteriormente confermata dal decreto ministeriale 28 aprile 2009 n. 132 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dal decreto ministeriale 4 maggio 2012, che hanno determinato le modalità attuative per la stipulazione degli atti di transazione con l'individuazione dei presupposti per la stipulazione e dei criteri di valutazione delle diverse fattispecie, la previsione di termini per la presentazione delle domande, della modulistica e della documentazione da allegarsi, ed un'articolata disciplina del procedimento amministrativo, degli importi e di ogni altra condizione e modalità riguardante i moduli transattivi per ciascuna classe di danneggiati) comporta l'applicabilità dei principi propri dell'attività pubblicistica e delle previsioni in materia di termine del procedimento e silenzio previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal codice del processo amministrativo.

Il termine del procedimento, in mancanza di un'espressa previsione, va individuato in quello residuale e sussidiario previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione dell'istanza del 3 dicembre 2012, e ormai è ampiamente scaduto.

Tutto ciò implica che debba trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti volta ad ottenere un provvedimento espresso che concluda la fase procedimentale, di carattere pubblicistico, che, come avviene in tutte le procedure ad evidenza pubblica, precede la stipula della transazione, che è l'esito dovuto che consegue all'accertamento dei requisiti normativamente predeterminati, assegnando a tal fine un

termine di centottanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza (l'ampiezza del termine si giustifica in ragione dell'alto numero di domande presentate, stimate dall'amministrazione in circa settemila), con l'avvertimento che l'inutile decorso del termine potrà comportare, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta.

Non può invece essere accolta né la domanda di vedere affermata nel merito la fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., perché, nonostante l'esercizio del potere sia analiticamente disciplinato dalla normativa legislativa e regolamentare sopra citata, resta comunque subordinato allo svolgimento di adempimenti istruttori di non immediata definizione che debbono essere compiuti dall'amministrazione, né la domanda volta ad ottenere la stipulazione, in via coattiva o sostitutiva, della transazione, che, essendo un contratto, rimane attratta alla sfera privatistica (l'eventuale persistente inadempimento dell'obbligo di concludere il contratto può tutt'al più giustificare l'attivazione del rimedio di cui all'art. 2932 c.c.).

Le spese, accertata l'inerzia dell'amministrazione, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero della Salute di definire il procedimento amministrativo entro centottanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti, onorari oltre ad i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)